



Proponi n° 4

# Regione Puglia

1.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Atti Consiglio..... 4/A ..... VI Legislatura

D.D.L N° 17 DEL 20/07/1995

"D.D.L. "Modifica all'art.61 della L.R.  
16/05/1985, N° 27".

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICA ALL'ARTICOLO 61 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985, N. 27"

RELAZIONE

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 6.2.1995 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61 della legge regionale 16.5.1985, n. 27 nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del Collegio arbitrale, uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'applicazione del citato articolo 61 e delle norme della stessa legge regionale ad esso collegate, si propone il seguente articolo unico con il quale si provvede a modificare la composizione del Collegio arbitrale prevedendo che il funzionario tecnico previsto alla lettera c) del comma 3 sia nominato direttamente dall'ente locale territoriale della controversia, anzichè dalla Regione.



**DISEGNO DI LEGGE**

**ARTICOLO UNICO**

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 61 della Legge regionale 16 maggio 1985, n. 2 (Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) è sostituita dalla seguente:

"c) un dirigente della Regione ovvero un dirigente di altra P.A. ovvero un libero professionista, nominato dal Presidente della Giunta Regionale".

2. Dopo la lettera d) dello stesso 3 comma è aggiunta la seguente lettera:

"e) un dirigente o un libero professionista iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'Ente pubblico parte della controversia".

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla V Commissione

Consiliare il 21.4.85